

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E \_\_\_\_\_  
PER L'ATTIVITA' CORRELATA ALLA RICHIESTA DI VISITE SPECIALISTICHE,  
ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO CORRELATE AGLI OBBLIGHI  
PREVISTI NEL D.LGS N° 81 DEL 09.04.2008 E RIGUARDANTI LA SORVEGLIANZA  
SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SORVEGLIANZA NEI  
LUOGHI DI LAVORO**

TRA

**I'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Viale Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dr.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile della SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

\_\_\_\_\_, denominata per il presente atto  
"Committente", avente sede legale \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata  
per il presente atto dal \_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 ) OGGETTO

Oggetto del presente accordo risultano le visite specialistiche, gli esami strumentali e di laboratorio richieste all'ASL VCO dal Medico Competente di \_\_\_\_\_ al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 ai sensi di quanto previsto in tema di sorveglianza sanitaria.

L'attività in questione verrà svolta da personale medico e/o dirigente dipendente dell'ASL VCO appartenente alle strutture aziendali e da personale medico convenzionato interno (specialisti ambulatoriali).

## Art. 2 ) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

L'ASL VCO consente ai Dirigenti medici dipendenti di svolgere l'attività di cui al precedente articolo sia all'interno dell'espletamento dell'attività istituzionale (per coloro che non hanno optato per il rapporto esclusivo con l'ASL), sia in regime di libera professione intra-moenia nel rispetto, in quest'ultimo caso, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 229/99, della convenzione degli Specialisti Ambulatoriali interni nonché della L. 120/07 concernente l'attività libero professionale, del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria 8/06/2000 e del vigente regolamento libero professionale aziendale per i dipendenti e convenzionati interni. Il personale di supporto del comparto svolgerà l'attività in orario di servizio con debito orario correlato.

## Art. 3 ) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Nell'ambito dell'organizzazione dell'attività la mancata presentazione del dipendente all'appuntamento prefissato dall'ASL VCO per gli esami, dovrà essere segnalata entro le 24 ore precedenti l'esecuzione; in caso contrario, senza adeguata giustificazione, la prestazione verrà comunque addebitata al committente.

## Art. 4 ) TARIFFE

Per tutto quanto sopra esposto il Committente corrisponderà all'ASL VCO, nell'ambito delle disposizioni contenute nel presente accordo, le tariffe di cui alla deliberazione n. 68 del 2 marzo 2016 avente per oggetto il tariffario per le prestazioni a pagamento. Come già comunicato al Committente le suddette tariffe potranno essere aggiornate in corso d'anno a seguito dell'aggiornamento del tariffario nazionale. In tal caso l'ASL VCO darà preventiva formale comunicazione al Committente delle nuove tariffe che verranno applicate dal secondo mese successivo alla comunicazione citata. Il committente potrà, entro 30 gg. dal ricevimento, inoltrare formale recesso con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo tariffario.

## Art. 5 ) FATTURAZIONE

Per tutto quanto citato nel presente accordo l'ASL VCO emetterà le relative fatture per l'attività prestata (a seguito di idonea certificazione comprovante le prestazioni effettuate). La liquidazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data della fattura; il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione degli interessi nei termini di legge. Al ricevimento delle somme l'ASL VCO, dopo aver applicato le trattenute di legge e aver garantito la copertura dei costi aziendali (determinati per singola prestazione specialistica presente nel catalogo regionale ed applicando una trattenuta del 5% del ricavo del dirigente per le restanti attività) distribuirà i proventi al personale coinvolto nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al regolamento aziendale per l'attività libero professionale.

#### Art. 6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti garantiscono che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i propri operatori manterranno la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ed in esecuzione del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il Committente e l'ASL rendono noto che i dati che vanno reciprocamente comunicati per la stipula del presente accordo saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Sono, comunque, riconosciute al Committente ed all'ASL VCO le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

#### Art. 7 ) DURATA

Il presente accordo ha validità dal 1/01/18 al 31/12/18, con possibilità di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi con lettera raccomandata con preavviso di gg. 30. Solo nel caso della modifica del tariffario in corso d'anno da parte dell'ASL VCO si applica la possibilità di recesso alle condizioni esplicitate all'art. 4.

Il rinnovo dovrà essere oggetto di apposito provvedimento delle parti.

#### Art. 8 ) REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e le spese sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

data.....

data.....

**PER L'ASL VCO**

**PER** \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SOS LIB. PROFESSIONE**  
**UFFICIO CONVENZIONI**  
**( Dr.ssa Anna Rosa Bellotti )**

